

Rag. Franco Falardi
Dott.ssa Paola Falardi
Dott. Francesco Falardi
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Rag. Angela Gambirasio
Rag. Andrea Lozza
Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 05/05/2025

MAGGIO 2025 - LE NOVITÀ DEL CPB 2025-2026

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Deducibilità TFM amministratori	Al TFM non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2120, C.c. relativa al TFR dei dipendenti e pertanto lo stesso è integralmente deducibile (non è quindi possibile escludere la deducibilità del TFM per la parte eccedente la misura massima accantonabile per il TFR, pari alla retribuzione annuale divisa per il coefficiente 13,5).
Ordinanza Corte cassazione 10.2.2025, n. 3299	Gli eredi del contribuente (nel caso di specie, socio di una società di fatto) non sono tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 472/97. Agli stessi sono comunque trasmissibili gli interessi maturati su tributi dovuti dal de cuius, in quanto accessori all'imposta.
Trasmissibilità agli eredi	
Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8684	
Cartella pagamento e ex amministratore	Nell'ambito dell'accertamento tributario è esclusa la responsabilità diretta dell'amministratore per i debiti fiscali della società. Pertanto, <i>"in assenza di una norma che indichi una sorta di successione delle obbligazioni tributarie va ... annullata la cartella di pagamento emessa nei confronti dell'ex gestore per il mancato pagamento dell'Iva da parte della srl"</i> .
Accertamento induttivo	Nell'ambito dell'accertamento induttivo l'Ufficio <i>"ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, avente ad oggetto la dimostrazione che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo"</i> .
Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8751	
Srl a ristretta base sociale	In presenza di una società a ristretta base sociale sussiste la presunzione di distribuzione degli utili fra i soci, a meno che gli stessi non provino che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società o che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, <i>"ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, ovvero ancora non dimostrino con prova rigorosa la propria assoluta estraneità alle gestione, al controllo e all'informazione circa la vita sociale"</i> .
Ordinanza Corte cassazione 16.4.2025, n. 10004	

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL CPB 2025-2026



Con il D.Lgs. n. 13/2024 è stato introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei **soggetti ISA** e dei **contribuenti forfetari**, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Nell'ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale (in corso di approvazione definitiva):

- è stato previsto il **differimento dal 31.7 al 30.9 del termine di adesione alla proposta**;
- è stato **soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari**;
- sono state introdotte **due nuove cause di esclusione / cessazione** del concordato, nonché rivista la **modalità di applicazione** della c.d. "Flat tax incrementale";
- è stata introdotta una **norma di interpretazione autentica** riguardante la causa di esclusione / cessazione del concordato in presenza di operazioni straordinarie.


CALENDARIO 2025 PER IL CPB 2025-2026

Ai fini dell'**applicazione del CPB**, l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**.

Fase 1	Procedure informatiche di ausilio	
	Entro il 15.4 di ciascun anno , l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l' acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.	
 Per il 2025 , come disposto dall'art. 3-bis, comma 5, DL n. 202/2024, c.d. "Decreto Milleproroghe", il software è stato reso disponibile il 30.4 .		
Il programma per il CPB è integrato nel software "Il tuo ISA" e pertanto, oltre ai dati richiesti ai fini del calcolo degli ISA, i soggetti interessati utilizzano tale applicativo anche per l'inserimento degli elementi richiesti per calcolare la proposta di concordato .		
Elaborazione della proposta		
La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia tramite il predetto software .		
 Software "Il tuo ISA"		 Elabora esito ISA Elabora proposta di concordato 2025 - 2026
La proposta è elaborata:		
<ul style="list-style-type: none">• in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva;• sulla base della specifica Metodologia approvata dal MEF (DM 28.4.2025).		
 La Metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione .		
Ai fini dell'elaborazione della proposta, l'Agenzia, oltre ai predetti dati, acquisisce ulteriori dati dalle banche dati nella sua disponibilità e di altri soggetti pubblici.		

Fase 2	Come previsto dall'art. 10 del Decreto correttivo, l' adesione alla proposta di concordato può essere manifestata entro il 30.9 ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
---------------	---

Il nuovo calendario del **CPB 2025-2026** è quindi così individuato.



IL NUOVO MOD. CPB

Con il Provvedimento 9.4.2025, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della **proposta di CPB 2025-2026**. Tra le principali novità rispetto al precedente modello, si evidenzia che il nuovo mod. CPB potrà essere inviato, **alternativamente, in forma autonoma ovvero congiuntamente al mod. ISA** nell'ambito del mod. REDDITI 2025.



Codice ISA		
Codice attività		
Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 lavoro autonomo)		
QUADRO P Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso	
	P01 Presenza dei requisiti	X Inserire la scelta
	P02 Assenza di cause d'esclusione	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
	P03 Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
	Dati contabili	
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB	.00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	.00
	Proposta CPB	
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	.00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	.00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	.00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026	.00	
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03		
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 in ausenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03	FIRMA <i>Luca Verdi</i>	

→ Dati inseriti dal contribuente

→ Dati elaborati dal software

→ Accettazione CPB

In particolare, per poter ottenere la proposta di concordato 2025-2026 a rigo P04 e P05 va indicato il reddito d'impresa / lavoro autonomo 2024 / Valore della produzione 2024 "rettificato" così come previsto dal D.Lgs. n. 13/2024.

	Reddito d'impresa / lavoro autonomo 2024 rilevante ai fini del CPB.
Rigo P04	<p>Reddito d'impresa Individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87, TUIR; • sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR; • minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'art. 101, TUIR; • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.
	<p>Reddito di lavoro autonomo Individuato con riferimento alle regole ordinarie senza considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plusvalenze / minusvalenze di cui agli artt. 54-bis, comma 1 e 54-quater, TUIR; • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR; • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali.
	 Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000 . In caso di snc / sas / associazioni professionali ex art. 5, TUIR, nonché di società di capitali trasparenti di cui agli artt. 115 e 116, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.
Rigo P05	<p>Valore della produzione netta IRAP 2024 rilevante ai fini del CPB.</p> <p>Il VAP IRAP 2024 va individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 (artt. 5, 5-bis, 8 e 10 D.Lgs. n. 446/97), senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.</p> <p>Conformemente ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E, le istruzioni precisano che il VAP va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97.</p>

Per accettare la proposta di CPB 2025-2026 il contribuente deve **apporre la propria firma a rigo P10**. Con la firma il contribuente **sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03**.

MODALITÀ DI INVIO DELL'ADESIONE AL CPB 2025-2026

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.4.2025 ha definito le specifiche tecniche utilizzabili per l'invio dell'adesione del CPB 2025-2026, confermando la possibilità di invio congiuntamente alla dichiarazione dei redditi oppure in forma autonoma. A tal fine nel Frontespizio del mod. REDDITI 2025 è stata introdotta la **nuova casella "Comunicazione CPB"**.

In particolare il Frontespizio del mod. REDDITI 2025 PF è stato così aggiornato.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----	----------------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------	--	--------------------	---

In sintesi, **entro il 30.9.2025**, i soggetti ISA possono inviare l'adesione al concordato:

- **in forma autonoma**, utilizzando il Frontespizio del mod. REDDITI 2025, indicando nella predetta casella il **codice "1"**;
- o
- **con il mod. REDDITI 2025**.

REGIME OPZIONALE C.D. “FLAT TAX INCREMENTALE”

I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale impositivo, in base al quale la c.d. **“Flat Tax incrementale”**:

- è **strutturata in 3 aliquote** (10% / 12% / 15%) applicabili in base al **punteggio ISA** ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2024);
- va applicata sulla **differenza** tra il **reddito concordato** e quello **dichiarato per il periodo d’imposta precedente** rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.

L’art. 7 del Decreto correttivo modifica il citato art. 20-bis prevedendo che, **a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026**, le predette aliquote sono **applicabili nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000**.

In tal caso, **limitatamente alla parte che supera tale somma** l’imposta sostitutiva va applicata nella misura del **43%** per i soggetti IRPEF e del **24%** per i soggetti IRES, ex art. 77, TUIR.

Esempio



Una ditta individuale, soggetto ISA, presenta la seguente situazione:

• punteggio ISA 2024	6,5
• reddito d’impresa 2024	€ 39.000
• reddito 2024 rilevante per il CPB (*)	€ 36.000
• reddito proposto CPB 2025	€ 130.000
• reddito proposto CPB 2026	€ 140.000

(*) al netto delle componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, ecc.).

L’applicazione della “Flat tax” all’incremento di reddito, in base alle nuove disposizioni, è così individuata.

reddito 2025 incrementale	€ 94.000	(130.000 - 36.000)
quota reddito 2025 incrementale eccedente	€ 9.000	(94.000 - 85.000)
Flat tax incrementale 2025	€ 8.500	(85.000 x 10%)
	€ 3.870	(9.000 x 43%)
Totale	€ 12.370	(8.500 + 3.870)

reddito 2026 incrementale	€ 104.000	(140.000 - 36.000)
quota reddito 2026 incrementale eccedente	€ 19.000	(104.000 - 85.000)
Flat tax incrementale 2026	€ 8.500	(85.000 x 10%)
	€ 8.170	(19.000 x 43%)
Totale	€ 16.670	(8.500 + 8.170)

La quota di reddito 2025 - 2026 non incrementale, pari a € 36.000, sarà assoggettata a IRPEF e addizionali con le modalità ordinarie.